



COMUNE DI ORCIANO PISANO

(Provincia di Pisa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 15/03/2017

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2017. CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare "Don A. Carpita", convocata nei modi di legge si è riunito in prima convocazione in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Alla discussione del punto all'ordine del giorno in oggetto risultano:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
MENCI GIULIANA	Presidente del Consiglio	X	
MOGRE GIOVANNI LUIGI	Consigliere	X	
GRECHI ENRICO	Consigliere	X	
BARSOTTI SIMONE	Consigliere		X
BENETTI VERONICA	Consigliere	X	
BIGAZZI MARTINA	Consigliere	X	
ANDREONI ROBERTO	Consigliere	X	
PEDRAZZI CLAUDIO	Consigliere	X	
MENICUCCI MARCO	Consigliere	X	
NICCOLINI FRANCESCO	Consigliere	X	
DACOMO FRANCA MARIA	Consigliere	X	
Presenti - Assenti		10	1

Presiede la Seduta Il Sindaco Giuliana Menci

Assiste alla Seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale su immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione C.C. n. 9 del 19.5.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2016, esecutiva, sono state approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;
- il regolamento, laddove, comunque, anche nel corso dell'anno 2017, venisse ad essere in contrasto con successive modifiche legislative alla disciplina della IUC, è da ritenersi adeguato a quest'ultime;

VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce, all'art. 1, comma 26, la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI: *«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 [...]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»*

VISTA la Legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, all'art. 1, comma 42, prevede la proroga al 2017 di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, ad eccezione della TARI: *«All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»»;*

VISTI in particolare, nella legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- l'art. 1, comma 10, lettera b): *«al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il*

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”;

- l'art. 1, comma 13: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”*

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/01 dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la delibera C.C. n. 28 del 30.7.2015, esecutiva, con cui venivano approvate le aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

VISTA la delibera C.C. n. 7 del 31.3.2016, esecutiva, con la quale venivano confermate, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate con la deliberazione soprarichiamata (C.C. n. 28 del 30.7.2015);

VISTO che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 astenuti (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) resi in forma palese da n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e n. 6 Consiglieri più il Sindaco votanti,

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2017, le aliquote relative all'Imposta municipale propria, già approvate per l'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 28 del 30.7.2015, e confermate per l'anno 2016 con deliberazione C.C. n. 7 del 31.3.2016, secondo quanto indicato nella sottostante tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota di base (Stato)	Aliquota Comune ‰
Abitazioni principali (A/1, A/8 ed A/9) e pertinenze		4,00
Terreni agricoli		9,5
Altri fabbricati (compresi terreni non agricoli ed aree fabbricabili)		10,60
Fabbricati ad uso produttivo categoria D	7,6	1,90
Fabbricato ad uso abitativo di cui alle categorie da A/2 a A/7, concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale		6,00
Fabbricato ad uso abitativo di cui alle categorie da A/2 a A/7, locato con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale		9,50

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari euro 200,00;
3. di dare atto che, relativamente all'aliquota del 6,00 per mille relativa ai fabbricati ad uso abitativo concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, dall'anno 2016 è applicabile alle fattispecie rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 1. e 2. sono da ritenersi vigenti per l'anno 2017, nonché, in assenza di adozione di nuova deliberazione, anche per le annualità successive, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi, D.ssa Alba Rubechini, a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con autonoma e separata votazione, con n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 astenuti (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) resi in forma palese da n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e n. 6 Consiglieri più il Sindaco votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
Giuliana Menci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Luciano